

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DELLE RETRIBUZIONI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con l'emanazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017), ai commi 910 e seguenti dell'art. 1, viene previsto che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Il nuovo obbligo vale per tutti i rapporti di lavoro subordinato a prescindere dalla durata e dalle modalità di svolgimento (a termine o a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time), nonché alle collaborazioni coordinate e continuative e ai contratti di lavoro in qualsiasi forma stipulati dalle cooperative con i propri soci.

Sono esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli di lavoro domestico (colf, badanti).

Inoltre, devono ritenersi esclusi i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi occasionali.

Al comma 912 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 chiarisce che gli obblighi di pagamento degli stipendi riguardano tutti i lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, indipendentemente dal contratto di lavoro e dalla sua durata. Ma stabilisce anche che "La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione".

VIOLAZIONE

In considerazione della ratio della norma, si deve ritenere che la violazione al nuovo obbligo di tracciabilità avviene quando:

- L'erogazione avviene con modalità diverse da quelle previste;
- Nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, l'erogazione non sia stata realmente effettuata (per esempio, come nel caso in cui il bonifico bancario a favore del lavoratore venga successivamente revocato; ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso).

SANZIONI

Il comma 913 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 introduce le sanzioni per il divieto di pagamento stipendi in contanti.

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 (pagamento retribuzioni con strumenti tracciabili) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Si tratta di un regime sanzionatorio decisamente attenuato e che sembra riferirsi alla totalità dei rapporti di lavoro, quindi indipendentemente dal numero di violazioni.

In merito alle sanzioni e al sistema sanzionatorio, ivi compreso come avviene la contestazione della violazione da parte degli Ispettori del Lavoro in caso di accesso ispettivo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito in una nota n. 4538 del 22 maggio 2018 che la violazione della legge, quindi il pagamento degli stipendi in

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

contante, anche solo per un acconto di modesta entità, comporta una sanzione non diffidabile (ossia non sanabile entro un certo lasso di tempo).

La sanzione stessa può essere ridotta di un terzo, pagando entro 60 giorni dal verbale di contestazione.

Bitonto, 31/05/2018

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it